



COMUNE DI RAVANUSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Area Servizi Sociali

Tel. 0922 881573 – 881512

Indirizzo e/mail: servizisociali@comune.ravanusa.ag.it

PEC: comune.ravanusa@pec.it

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

Al fine di migliorare la qualità di vita sotto il profilo della mobilità ed in particolare dell'accessibilità, adattabilità e fruibilità delle proprie abitazioni la Regione Siciliana, nei limiti delle risorse disponibili, eroga un contributo di cui alla legge n.13/1989 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per barriere architettoniche si intendono:

- Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Secondo il disposto dell'art. 9 della Legge n. 13/1989, hanno diritto al contributo:

- i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;
- coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate:

1. direttamente dai soggetti disabili portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, o di quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;
2. da coloro che ne esercitino la tutela o la potestà secondo le norme del codice civile.

Il soggetto disabile deve essere in possesso della residenza anagrafica nel Comune nel quale ha presentato l'istanza e nell'immobile nel quale sono previsti gli interventi per i quali richiede il contributo. I predetti requisiti devono essere posseduti antecedentemente alla data della presentazione dell'istanza. La mancanza anche di uno soltanto dei superiori requisiti comporta la inammissibilità al finanziamento.

REQUISITI OGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali è stato richiesto il contributo deve essere quello in cui il disabile ha la residenza anagrafica e dove risiede effettivamente, stabilmente ed abitualmente. Non si ha diritto al contributo se il disabile ha dimora solo saltuaria o stagionale o precaria. Perde inoltre il diritto al contributo il disabile che dopo aver presentato l'istanza cambia residenza anagrafica. Di conseguenza il contributo può essere concesso esclusivamente per la realizzazione di interventi in edifici privati, per l'eliminazione di ostacoli alla mobilità, sia gli uni che gli altri già esistenti alla data della presentazione dell'istanza. Non potranno quindi essere ritenute ammissibili istanze riguardanti interventi su edifici in costruzione né istanze riguardanti interventi già realizzati.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata al Comune nel quale il soggetto disabile ha la residenza abituale. Le domande devono essere compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal richiedente (disabile ovvero chi ne esercita la tutela o la patria potestà). Le domande devono, inoltre, essere sottoscritte dal soggetto che sosterrà l'onere della spesa se diverso dal richiedente. Tale soggetto (ad es. l'amministratore del condominio, il proprietario dell'immobile, ecc.) sarà il beneficiario del contributo.

FORMA DELLE DOMANDE (Allegato_1.pdf)

Alle domande di concessione del contributo deve essere apposto il bollo dell'importo previsto dalla legge (attualmente € 16,00). La domanda deve contenere i dati anagrafici del disabile e/o del richiedente se diverso. Deve contenere l'indicazione della residenza anagrafica del disabile nonché l'indicazione dell'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi oggetto del contributo. Deve essere indicato l'importo presunto della spesa complessiva, IVA al 4% compresa, che verrà sostenuta per l'intervento di che trattasi. Deve essere indicato il tipo di intervento che si intende realizzare. Deve essere indicato il soggetto che beneficerà del contributo, che sarà colui che di fatto sosterrà la spesa; quest'ultimo potrebbe non coincidere con il richiedente che quindi, come nel caso di un condominio, sarà l'amministratore pro-tempore (in questi casi bisogna indicare le generalità delle persone fisiche rappresentanti).

OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili a contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati esclusivamente gli interventi coerenti con lo scopo della norma in parola, ossia quelli finalizzati al superamento o all'eliminazione di ostacoli che limitano la mobilità del soggetto disabile e tutte le opere strettamente connesse. *A titolo di esempio: se l'intervento principale riguarda l'eliminazione di gradini interni all'abitazione non sarà ammissibile la tinteggiatura della stanza, ma quest'ultima sarà ammissibile se l'intervento principale è l'allargamento delle porte per consentire il passaggio di una carrozzella.*

Due sono le tipologie generali di interventi ammissibili a contributo:

- (A) gli interventi volti ad eliminare le difficoltà di accesso all'immobile;
- (B) gli interventi destinati ad eliminare le difficoltà di fruizione dell'alloggio.

Ne consegue che, per l'inserimento nel medesimo elenco, potranno essere presentate al massimo due istanze, ossia una per ogni tipologia (A o B) di intervento e ciascuna anche per più interventi funzionalmente connessi.

Per la stessa opera nel medesimo immobile potrà essere concesso esclusivamente un solo contributo. Qualora di una stessa opera possano usufruire più soggetti disabili potrà essere concesso un solo contributo; dovrà quindi essere presentata una sola istanza sottoscritta da tutti i soggetti interessati. Qualora non sia materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione di opere di modifica dell'immobile, l'istanza può riguardare l'acquisto di beni che, per le loro caratteristiche funzionali, consentano il raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile. Gli interventi o i beni NON devono essere già stati effettuati o acquistati alla data di presentazione dell'istanza. È possibile cumulare il contributo di cui alla legge n.13/1989 con altri contributi concessi da altri enti per i medesimi interventi o beni per i quali è stata avanzata l'istanza; in tali casi però il totale dei contributi ottenuti non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

Alla domanda da presentare al Comune dove è ubicato l'immobile dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato medico in carta semplice intestata, rilasciato da un qualsiasi medico, nel quale sia chiaramente indicato se le patologie di cui soffre il disabile comportino difficoltà ovvero impossibilità di deambulazione; a tal fine si allega modello al quale fare riferimento. Tale attestazione è condizione indispensabile per l'ammissibilità della domanda **(Allegato_2.pdf)**;
- autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale il disabile o il curatore o tutore attestano:
 - la residenza del disabile;
 - le barriere architettoniche ivi esistenti;
 - tipo di interventi che si intendono realizzare;
 - il mancato inizio dei lavori o acquisto del bene;
 - l'eventuale concessione di contributi da parte di altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento;
 - l'eventuale esistenza di altra richiesta di contributo ad altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento;
 - l'eventuale ammontare di contributo già ottenuto da altri enti per i medesimi interventi;

Il possesso di eventuale certificazione rilasciata dalla A.S.P. competente dalla quale risulti che al disabile sia stata attribuita una invalidità totale (100%). Il possesso di tale certificazione facoltativa consentirà al disabile di avvalersi del diritto di precedenza. Per ciascuna richiesta dovrà, quindi, essere determinata l'entità del contributo concedibile con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 9 della legge n. 13/1989 e che per maggior chiarezza si riassumono:

- **per spese fino a € 2.582,28:**
 - il contributo è pari al 100% della spesa effettivamente sostenuta;
- **per spese superiori € 2.582,28, il contributo è pari a € 2.582,28 maggiorato:**

- del 25% della spesa eccedente gli € 2.582,28, per spese fino a € 12.911,42;
- di un ulteriore 5% per la parte eccedente gli € 12.911,42, per spese fino a € 51.645,70.

DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO

Di seguito sono forniti i casi di decadenza dal diritto al contributo:

1. trasferimento di residenza presso altro comune: si avrà decadenza nel caso in cui i lavori non siano stati in tutto realizzati ovvero, in caso di parziale realizzazione, si decadrà per la parte non realizzata;
2. trasferimento di residenza presso altro immobile nello stesso comune: si avrà decadenza nel caso in cui l'intervento da realizzare o il bene da acquistare non possa essere effettuato o installato nella nuova residenza. Si precisa che, in caso contrario, occorrerà integrare l'originaria istanza con una richiesta di autorizzazione alla realizzazione-installazione nella nuova residenza e che non potrà essere effettuata la rimodulazione del contributo in caso di aumento dei costi;
3. decesso del soggetto disabile: si avrà decadenza nel caso in cui l'evento si verifichi prima della realizzazione-acquisto delle opere-bene o per la parte di opere non realizzate. Si precisa che in caso di decesso del disabile e di opere-bene parzialmente o totalmente realizzate-acquistate è possibile liquidare il contributo, ove ricorrano i presupposti, agli eredi o al beneficiario (se diverso dal soggetto disabile).

TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI AI COMUNI

L'Ente Locale, dopo aver effettuato le verifiche e i controlli sull'ammissibilità della domanda al contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati invierà la richiesta alla Regione Siciliana, la quale provvederà all'assegnazioni dei fondi. Successivamente, sarà cura dell'Amministrazione Comunale avvisare i soggetti beneficiari della disponibilità del contributo e procedere alla liquidazione e pagamento dello stesso.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLE ASSEGNAZIONI DEI FONDI

Contestualmente alla comunicazione della disponibilità del contributo, l'Amministrazione Comunale richiederà ai soggetti beneficiari interessati (si ricorda che per soggetti beneficiari si intendono coloro che effettivamente sostengono la spesa) la presentazione delle fatture, debitamente quietanzate, relative agli interventi per i quali è stato richiesto il contributo.

Si precisa che la predetta documentazione, indispensabile per l'erogazione del contributo, dovrà essere presentata dagli interessati entro un anno dalla comunicazione da parte del Comune della disponibilità del contributo.

Al fine di non incorrere in successive criticità che non giovano a nessuno, l'Amministrazione Comunale procederà alla liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari dopo aver verificato quanto richiesto dalla Regione Siciliana, nonché:

1. che i lavori o i beni per i quali è stato chiesto il contributo siano stati effettivamente realizzati e/o acquistati;
2. che le fatture, debitamente quietanzate, riguardino i lavori e/o i beni per i quali è stato richiesto il contributo;
3. che le fatture rechino una data successiva a quella dell'assunzione dell'istanza agli atti del Comune;
4. che le fatture siano tutte intestate al soggetto beneficiario indicato a suo tempo nell'istanza;

5. che l'importo totale delle fatture relative ai lavori e/o beni per i quali è stato richiesto il contributo sia almeno uguale, o maggiore, all'importo a suo tempo indicato nell'istanza.

Non si potrà assolutamente procedere alla liquidazione del contributo nel caso in cui siano stati realizzati interventi o acquistati beni completamente difformi da quelli indicati a suo tempo nell'istanza.

Il Comune di Ravanusa non potrà prendere in considerazione:

1. fatture recanti date antecedenti alla data di assunzione al protocollo comunale dell'istanza o dell'eventuale sopralluogo;
2. fatture intestate a soggetti diversi dal beneficiario indicato a suo tempo nell'istanza.

In questi casi, come pure in caso di importo totale di spesa inferiore a quello a suo tempo indicato nell'istanza (sulla base del quale, si ricorda, è stato calcolato il contributo successivamente accreditato), l'Ente procederà alla rimodulazione del contributo ricalcolandolo, sulla base della spesa inferiore effettivamente sostenuta.

ALLEGATI

[Allegato 1.pdf](#) “Modello di istanza per la richiesta del contributo ex legge n.13/1989”

[Allegato 2.pdf](#) “Modello di certificazione a cura del medico”

[Allegato 3.pdf](#) “Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile – invalidità parziale”

[Allegato 3A.pdf](#) “Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile - invalidità totale”

[Allegato 4.pdf](#) “Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore del disabile – invalidità parziale”

[Allegato 4A.pdf](#) “Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore del disabile - invalidità totale”

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

DOTT. SALVATORE IEMMOLO

IL SINDACO

AVV. SALVATORE PITROLA